

Allegato "A" al Repertorio n.

STATUTO

Art. 1) Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e successive modifiche, una società di mutuo soccorso denominata:

"MUTUA-TI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO".

Nel seguito del presente statuto essa sarà indicata semplicemente anche quale "Mutua".

La denominazione e la sigla della mutua potranno essere riprodotti senza vincoli di rappresentazione grafica, con o senza punti di interpunzione.

La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, quale "Società di Mutuo Soccorso".

Alla società di mutuo soccorso si applicano:

- a) - le norme delle leggi speciali che regolano la società di mutuo soccorso e l'attività istituzionale corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare la legge 15 aprile 1886 n. 3818, ed il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- c) - in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Si precisa, comunque, che non si applicano alla società di mutuo soccorso, tra le altre, le disposizioni dettate in tema di società cooperative che fanno riferimento ai conferimenti da imputarsi al capitale, nonché a quote e azioni (art. 2521, comma 3, nn. 4, 5, 6 e 13, artt. 2524, 2525, 2529, 2543, comma 2, c.c.), agli utili (art. 2521, comma 3, n. 8, c.c.; art. 2545-quinquies c.c.), agli strumenti finanziari (artt. 2526, 2541 c.c.), alla liquidazione o rimborso di quote e azioni (artt. 2534, comma 1, 2535, 2536, 2537 c.c.), ai ristorni (art. 2521, comma 3, n. 8; art. 2545-sexies c.c.).

Art.2) Sede

La Mutua ha sede in Torino.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato nel presente statuto.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

L'istituzione di sedi secondarie è invece di competenza dei soci.

Art.3) Durata

La sua durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Art. 4) Natura - Scopi - oggetto

La mutua, con espresso ed assoluto divieto di esercitare qualsiasi attività di natura commerciale, opera - senza fini di lucro e con principi mutualistici - esclusivamente a favore dei propri soci ordinari e dei loro familiari conviventi.

Essa non ha alcun fine di lucro e di speculazione privata, persegue lo scopo mutualistico attraverso la realizzazione, promozione e gestione di un sistema mutualistico socio assistenziale sanitario integrativo e complementare al Servizio Sanitario Nazionale, operando esclusivamente a favore dei propri soci ordinari e dei loro familiari conviventi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- erogazione di trattamenti e prestazioni socio sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonchè in presenza di inabilità temporanea o permanente, anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,

- erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci ordinari e loro familiari per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni, anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,

- erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci ordinari deceduti,

- erogazione di sussidi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche,

- erogazione di sussidi finalizzati alla difesa del patrimonio e del risparmio familiari,

- erogazione di sussidi finalizzati alla riduzione dei costi su servizi e strumenti dedicati alla sicurezza dei soci e dei loro familiari.

Al fine del raggiungimento del proprio scopo la Mutua, in via accessoria nel rispetto dei limiti di legge, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potrà:

a) promuovere, ai sensi dall'art. 2 della Legge 3818/1886 e successive modifiche, attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, e così, a titolo meramente esemplificativo: promuovere ~~ed organizzare~~ la raccolta di sangue ~~e di organi~~ favorendo la diffusione della cultura della donazione tra la popolazione, organizzare eventi di studio, centri di ascolto ed osservatori;

b) stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale nonchè aderire e partecipare a consulte, associazioni, anche di volontariato, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, ed altri organismi che svolgano attività analoghe, affini o complementari alla propria;

c) stipulare accordi e convenzioni con:

- strutture sanitarie in generale, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, consultori, centri fisioterapici, studi e cliniche odontoiatriche;
- studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, farmacisti, infermieri, psicologi, paramedici, centri di assistenza infermieristica anche domiciliare;
- presidi ed unità mobili di terra e di aria che svolgano servizi di soccorso e trasporto d'urgenza, anche tramite ambulanze;
- stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, case di riposo e cura per anziani;
- Associazioni, organismi o enti in generale che svolgano attività di volontariato;

d) offrire tutta l'assistenza (sanitaria, medica, psicologica, sociale, morale, ecc.) necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico e/o lavorativo e/o per qualunque causa esso avvenga a un socio;

e) concludere accordi, per i propri scopi ed attività sociali, con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione, Fondi interprofessionali per la formazione e ogni altra società o Ente, finalizzate allo studio, in favore dei soci, di Piani assistenziali Sanitari Integrativi, Fondi interprofessionali per la formazione;

f) ricevere somme di denaro a fondo perduto sia dai soci sostenitori che da altre persone o enti, nazionali comunitari o extracomunitari;

g) promuovere e stabilire accordi \con operatori che possano fornire servizi e strumenti per la sicurezza dei soci e dei loro familiari;

h) stabilire accordi e/o convenzioni con Società terze in grado di fornire, anche in modalità outsourcing, servizi di natura amministrativa, tecnica o organizzativa.

Fermo restando il divieto di svolgere attività d'impresa e il rispetto dei limiti di cui alla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni, la Società, quale attività strumentale, al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e senza che ciò possa costituire esercizio professionale o imprenditoriale nei confronti del pubblico, potrà compiere:

- operazioni mobiliari ed immobiliari;
- assumere partecipazioni in associazioni, società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, aventi scopi analoghi, affini o complementari (nel pieno rispetto, ove si esercitino su titoli non nominativi o al portatore, delle disposizioni di legge per l'intervento degli intermediari abilitati);
- stipulare contratti di locazione;
- assumere mutui e compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria; il tutto con espressa esclusione dell'esercizio di altre

attività commerciali, delle attività riservate agli iscritti a ordini o ad albi professionali, dell'attività bancaria e di sollecitazione al pubblico risparmio e di tutte le attività finanziarie riservate ai sensi di legge a soggetti dotati di particolari requisiti.

E' vietato comunque lo svolgimento di altre attività previste dalla legge in via principale e accessoria e comunque la società non potrà svolgere l'attività con terzi.

E' espressamente esclusa la corresponsione di pensioni o contributi in ogni caso di tipo previdenziale.

E' esclusa l'attività di previdenza complementare e assicurativa.

Art.5) Regolamenti Interni

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati in uno o più Regolamenti Interni, da approvarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Nei Regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti. Nei regolamenti si potranno altresì prevedere le modalità di erogazione del servizio ai soci, i programmi di assistenza, eventuali norme comportamentali e sanzioni disciplinari, nonché ogni altra disposizione tecnica utile per il funzionamento della Mutua.

Art. 6) Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a tre.

E' vietata la cessione delle partecipazioni sociali a qualsiasi titolo, anche a causa di morte.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori:

- i soci fondatori sono coloro che hanno costituito la Mutua contribuendo alla formazione del fondo di dotazione iniziale. La qualità di Socio Fondatore consente di nominare in fase costitutiva i componenti dell'organo amministrativo della Mutua, nonché di partecipare attivamente alla vita associativa in fase costitutiva. I soci fondatori hanno diritto di voto ed hanno gli stessi diritti dei soci ordinari;

- i soci ordinari sono tutte le persone fisiche che facciano richiesta di partecipare alla Mutua e che siano ammessi secondo la procedura di cui infra. Possono divenire soci ordinari altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua, nonché i Fondi Sanitari integrativi di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Possono divenire soci

ordinari anche i minori di età ed in tal caso i rapporti con la Mutua saranno svolti da chi esercita la potestà o la tutela. L'ammissione a socio ordinario è deliberata dall'organo amministrativo, dall'amministratore all'uopo delegato oppure dal comitato esecutivo all'uopo delegato, su domanda scritta dell'interessato, ed è condizionata al versamento, con le modalità stabilite dal regolamento interno, del contributo di adesione e dei contributi sociali annuali meglio determinati dagli organi sociali e dal Regolamento Interno.

Le prestazioni mutualistiche possono essere sospese nei casi di morosità e secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

- i soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che si dichiarino motivate da interesse connesso al potenziamento degli scopi sociali della Mutua e quindi intenzionate a svolgere attività di ausilio alla società stessa, anche attraverso contributi in denaro, beni e servizi. Chi desidera diventare socio sostenitore deve presentare domanda in forma scritta all'Organo amministrativo. I soci sostenitori non devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto ad ogni e qualsiasi assistenza mutualistica.

Spetta ai soci sostenitori, ove venga nominato un Consiglio d'Amministrazione, la designazione di un componente del totale degli amministratori da scegliersi anche tra non soci.

A tal fine le modalità di designazione saranno determinate nel Regolamento interno che potrà prevedere anche, eventualmente, un'assemblea dei soci sostenitori.

E' ammesso, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, l'ingresso di soci partecipanti; essi sono le persone giuridiche o enti che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per se stessi e per tutti i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi, secondo le modalità e i tempi oggetto di deliberazioni dell'organo amministrativo. L'ammissione a socio partecipante è subordinata al versamento della quota associativa per i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi. E' ammessa, altresì, sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, la nomina a socio partecipante di altre Società di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria Integrativa, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Ogni socio partecipante persona giuridica ha diritto ad un voto nelle assemblee e può essere eletto a cariche sociali.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda in forma scritta all'organo amministrativo.

La domanda dei soci ordinari dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
- 2) gli elementi indicativi dell'interesse a partecipare agli scopi della Mutua;
- 3) la dichiarazione di accettazione dell'obbligo di versamento del contributo di adesione e dei contributi annuali, in conformità delle deliberazioni degli organi sociali nonché del Regolamento mutualistico.
- 4) ogni altra informazione che verrà richiesta dall'organo amministrativo, nel rispetto delle normative vigenti e dei Regolamenti Mutualistici.

La domanda dei soci sostenitori dovrà contenere:

- a) la denominazione, sede ed attività, se persona giuridica o il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza, se persona fisica;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi, se persona giuridica;
- c) il contributo che l'ente o la persona fisica si impegna ad effettuare in conformità del Regolamento Mutualistico;
- d) la persona fisica designata a rappresentare la società o l'ente, in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi comprese la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali, se persona giuridica.

Alla domanda dovrà essere allegata copia di certificato del Registro Imprese, se persona giuridica, avente data non anteriore a 30 (trenta) giorni e dell'ultimo bilancio approvato. La domanda del socio sostenitore, oltre ai precedenti dati, dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Mutua. Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto e dei regolamenti vigenti.

Sull'ammissione a socio decide l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della domanda.

Trascorso tale termine senza decisione alcuna, la domanda si intende accolta. In caso di diniego l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ai sensi di legge.

Non è ammissibile la partecipazione di soci sovventori o finanziatori.

Art. 7) Obblighi dei soci

Ogni socio ha l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto ed i Regolamenti Interni;
- b) osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) versare il contributo di adesione e, se socio ordinario, i contributi sociali, come deliberati dagli organi sociali secondo i criteri previsti dal Regolamento interno;
- d) se socio promotore, svolgere attività finalizzata alla diffusione e alla promozione dei sussidi di mutualità realizzati dalla Mutua.

I sussidi sono erogati dall'organo amministrativo sulla base delle previsioni del regolamento mutualistico.

~~che può anche stabilire criteri per la corresponsione di sussidi in misura fissa, in corrispondenza degli specifici eventi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento mutualistico; con la precisazione anche in tal caso che la società di mutuo soccorso sarà obbligata alla prestazione dei sussidi medesimi condizionatamente all'esistenza nel proprio patrimonio dei fondi disponibili.~~

Non è ammessa l'erogazione di sussidi in maniera fissa. La loro erogazione è subordinata alla sussistenza disponibilità nel patrimonio sociale nel momento in cui si verificano gli eventi pregiudizievoli previsti nell'art. 1 della Legge 3818/1886 e successive modifiche.

Salvo quanto sopra, al fine di garantire l'erogazione dei sussidi al verificarsi degli eventi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, in misura proporzionalmente corrispondente ai contributi versati, gli amministratori adottano le misure necessarie al fine di garantire, nel lungo periodo, la proporzionalità suddetta, e di realizzare quindi la parità di trattamento tra i soci.

Art. 8) Scioglimento del vincolo e decadenza

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o decadenza e determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Mutua, escluso ogni diritto al rimborso dei contributi versati.

Il socio ed i suoi eredi non avranno diritto ad alcun rimborso dei contributi versati.

Il socio moroso per sei mesi nel pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dal libro dei soci. Potrà rientrare a far parte della Mutua, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Art. 9) Recesso

Il socio può recedere dalla società dandone comunicazione all'organo amministrativo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e ha efficacia immediata, qualora abbia perduto i requisiti di ammissione o non sia più intenzionato allo svolgimento del rapporto mutualistico.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

Art. 10) Esclusione

Art. 10.1) Cause

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci ordinari sostenitori per i quali siano venute

meno le condizioni di ammissione.

Oltre i casi sopra previsti, l'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo:

a) verso il socio che non osservi lo Statuto sociale ed i regolamenti interni con gravi inadempimenti e che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dai Regolamenti applicativi e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti;

b) verso il socio che sia condannato in via definitiva per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, che abbia simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere delle prestazioni o che abbia commesso atti gravemente dannosi per la Mutua, escluse le condanne per reati colposi;

c) verso il socio che ponga in essere atti e/o comportamenti anche solo indirettamente contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Mutua, nonché arrechi, per fatto ad esso imputabile, danni gravi alla Mutua, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi l'immagine pubblica;

d) verso il socio che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Mutua sussidi e indennità;

e) verso il socio che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;

f) verso il socio che non abbia o perda i requisiti previsti per la partecipazione alla Mutua.

Art. 10.2) Modalità di comunicazione ed efficacia della delibera

La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

I soci esclusi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali e degli eventuali danni, secondo le prescrizioni del regolamento Mutualistico e possono, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera proporre opposizione al Collegio Arbitrale ovvero al Tribunale Competente ai sensi del successivo articolo 27 (ventisette).

Art. 11) Contributi sociali e quota di adesione

I contributi sociali sono determinati secondo i criteri previsti dai Regolamenti Interni predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, l'organo amministrativo può modificare la misura dei contributi annuali e del contributo di adesione per i nuovi soci da applicarsi dal primo gennaio dell'esercizio successivo.

art 12) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO

Art. 12.1) Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e pertanto si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art.12.2) Bilancio

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Ad esso deve essere allegata, quale parte integrante, una relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo riferita al contenuto delle singole voci del bilancio stesso confrontate con quelle dell'esercizio precedente, nonché alle attività svolte dalla Mutua nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione che ne è derivata.

Il bilancio, ove adattabile e compatibilmente con la particolare attività svolta di natura non commerciale, deve essere redatto conformemente alla forma, ai principi ed ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Il bilancio è consegnato, unitamente alla relazione ed i documenti giustificativi, dall'organo amministrativo all'organo di controllo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e deve restare depositato in copia, insieme con la relazione dall'organo amministrativo e dell'organo di controllo, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché è approvato.

I soci possono prenderne visione.

Art.12.3) Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal contributo di adesione versato dai soci e dai contributi annuali;
- dagli avanzi netti di gestione di ciascun esercizio, che vanno a costituire riserva indivisibile;
- da eventuali erogazioni liberali ricevute dai Soci e da terzi, persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- da eventuali fondi di riserva indisponibili costituiti con le eccedenze del bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà della stessa;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I lasciti o le donazioni che la società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 12.4) Disponibilità finanziarie

Le disponibilità finanziarie, fatte salve le eventuali diverse prescrizioni legislative, sono impiegate in titoli emessi dallo Stato o in depositi presso Banche, nel rispetto di criteri prudenziali.

Con delibera dall'organo amministrativo una parte delle disponibilità potrà essere impiegata in acquisto di immobili, in titoli emessi da Enti pubblici o privati, da società commerciali e da Istituti di Credito che diano pieno affidamento per la solidità della struttura economica e la serietà degli

scopi perseguiti, con particolare riferimento a quanto previsto dal presente Statuto.

Si richiama la legge n. 3818/1886 e successive modifiche in merito a liberalità pervenute alla Mutua a beneficio di determinate iniziative.

Art.12.5) Risultato di esercizio e sua destinazione

Il risultato netto di esercizio ("avanzo" se di segno positivo o "disavanzo" se di segno negativo) è dato dalla differenza fra i contributi incassati dai soci ed i sussidi erogati agli stessi. A tale differenza istituzionale occorrerà sommare algebricamente con segno positivo gli eventuali proventi di natura finanziaria e straordinaria e con segno negativo tutte le spese di gestione e di amministrazione della Società, nonché gli oneri finanziari e gli eventuali componenti passivi straordinari.

Il risultato netto, se costituito da avanzo, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 3818/1886, dovrà essere unicamente destinato al patrimonio netto della Mutua da utilizzarsi per le esigenze gestionali della società.

La Società non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale ai fini diversi da quelli statutari ed in ogni caso non può distribuire (anche in forma di ristorni) utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ORGANI SOCIALI

Art.13) Organi Sociali

Sono organi della Mutua:

- 1) L'Assemblea dei Soci,
- 2) L'Organo Amministrativo,
- 3) L'Organo di Controllo o Revisore.

Art.14) Assemblee

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia.

La convocazione dell'assemblea ha luogo a cura dell'Organo Amministrativo mediante affissione nei locali della Sede Sociale e con comunicazione ai Soci che ne comprovi l'effettivo ricevimento e ciò anche tramite sistemi telematici, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o 5 (cinque) in casi di urgenza, di un avviso contenente l'Ordine del Giorno, nonchè il giorno e l'ora della convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo se non sono trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima. Il giorno fissato per la seconda convocazione deve risultare nell'avviso concernente la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci ordinari con diritto di voto e tutti gli amministratori e membri dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Al fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria,

gli amministratori, i membri dell'organo di controllo e il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di esser stati tempestivamente informati e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e tale dichiarazione verrà conservata presso gli atti della società.

L'organo amministrativo può usare, in aggiunta a quanto sopra previsto, qualsiasi altra forma di pubblicità allo scopo di meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art.15) Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina l'Organo Amministrativo il suo Presidente, il Revisore, i membri dell'organo di controllo ed il suo Presidente;
- c) determina il compenso eventualmente dovuto ai membri dell'organo di controllo e al Revisore;
- d) delibera in merito alla modifica dello Statuto, alla modifica dei diritti dei soci, sullo scioglimento della Mutua, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla approvazione del Regolamento Interno;
- e) delibera su tutte le altre questioni sottoposte ai soci dall'Organo amministrativo ovvero da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea si riunisce ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo che particolari esigenze richiedano la convocazione entro 180 (centottanta) giorni. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo quando lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dai membri dell'organo di controllo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

Art.16) Diritto di voto, deleghe e consultazione scritta

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci ordinari che risultino iscritti al Libro Soci da almeno tre mesi.

Il socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare sino a dieci soci. La delega scritta, che deve essere conservata dalla Società e deve contenere indicazione del nome del rappresentante. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo ovvero al revisore, se nominati.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto, pur potendo partecipare alle assemblee.

Il socio moroso nel versamento dei contributi sociali non può partecipare alle decisioni dei soci.

Salvo per le decisioni che abbiano ad oggetto quanto previsto dal precedente art. 15, lettere d) ed e), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero

sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art.17) Costituzione delle assemblee

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari, aventi diritto al voto.

In seconda convocazione le assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti e rappresentati.

Art.18) Maggiorazione per le assemblee

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci ordinari intervenuti, sia in proprio che per delega e, nelle materie di cui alla lettera d) dell'art. 15, delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei soci ordinari presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte in modo palese. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

In tali casi per la risposta dei soci stessi deve essere previsto un termine di almeno 15 (quindici) giorni.

La mancata risposta deve essere considerata esclusivamente come astensione e non come voto contrario.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze per il procedimento assembleare. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma 3, del Codice Civile.

Art.19) Presidenza delle Assemblee

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dal Presidente eletto dall'Assemblea che nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Mutua, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente o dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto dal Notaio, ove previsto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di tale articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ORGANO AMMINISTRATIVO - ORGANO DI CONTROLLO

Art.20) Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero di membri, tutti scelti tra i soci ordinari, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali, che durano in carica per 3 (tre) esercizi, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e

sono rieleggibili.

Ove siano presenti soci sostenitori e sia nominato un Consiglio d'Amministrazione, i soci sostenitori hanno diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, nel rispetto dei limiti di legge.

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Società, l'Organo amministrativo potrà nominare un DIRETTORE GENERALE, che potrà essere scelto anche tra non soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché un eventuale compenso che sarà determinato dai soci in sede di nomina.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 21) Cariche del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente, a maggioranza dei voti. Può inoltre eleggere un Segretario ed uno o più consiglieri Delegati o un Comitato Esecutivo attribuendo loro, congiuntamente o disgiuntamente, i relativi poteri nei limiti di legge.

Art. 22) Convocazione del consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera o fax, oppure anche con mezzi telematici che dovrà pervenire ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

In mancanza delle formalità di convocazione l'adunanza è valida con la presenza di tutti gli amministratori, dell'Organo di Controllo o al Revisore, se nominati

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti in carica.

In caso di richiesta di due terzi degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo o al Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima

dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità de gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto sopra, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dalle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano, oltre a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso i seguenti poteri:

- a) formulare e redigere i regolamenti della Mutua da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) deliberare sull'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci;
- c) nominare la dirigenza e, su proposta del direttore, gli impiegati della Mutua, fissandone il trattamento;
- d) stipulare ogni contratto o convenzione necessaria per il

- raggiungimento degli scopi previsti dal seguente statuto;
- e) modificare la misura del contributo di adesione e dei contributi annuali;
 - f) predisporre ogni anno il progetto di bilancio redatto in conformità alle disposizioni di legge e la relazione sulla gestione, integrata dai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari ex art. 2 legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche;
 - g) amministrare il patrimonio sociale e deliberare sull'impiego delle disponibilità sociali nei modi previsti dal presente statuto e dai Regolamenti Interni;
 - h) dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi previsti dal presente statuto secondo le norme fissate dal regolamento;
 - i) nominare commissioni consultive per la migliore risoluzione dei problemi finanziari, amministrativi, e gestionali.

A tali commissioni possono partecipare anche non soci.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la natura di società di mutuo soccorso, e le materie di cui all'art. 2544 del Codice Civile.

Art.24) Rappresentanza della Mutua

La firma sociale e la legale rappresentanza della Mutua di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad eventuali amministratori delegati.

Agli amministratori delegati compete la rappresentanza della società nei limiti della delega, da esercitare congiuntamente o disgiuntamente.

Art. 25) Organo di controllo

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 c.c., l'organo di controllo sarà composto da un revisore scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il revisore resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine del revisore ha effetto nel momento in cui esso è sostituito. Il revisore è in ogni caso rieleggibile. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Il revisore ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 2477 c.c., la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci che, in tali casi, potranno procedere alla nomina di un organo di controllo a prescindere dalle prescrizioni di cui all'art. 2477 c.c. ed al presente articolo, secondo le modalità ritenute più utili per la società.

Art.26) Liquidazione

La Mutua di scioglie per:

- decorso del termine;
- impossibilità di funzionamento o impossibilità di perseguimento dell'oggetto sociale;
- delibera dell'assemblea straordinaria;
- altre cause previste dalla Legge.

L'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra società di mutuo soccorso ovvero a Fondi Mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche.

Art. 27) Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e con esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e che comunque per legge possano essere oggetto di arbitrato, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro novanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Torino.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Resta salvo quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n° 5.

Sono assoggettate alla disciplina di cui sopra anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.28) Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dal

Regolamento, valgono le disposizioni della Legge 15 aprile 1886, n. 3818, del D.Lgs. 117/2017 convertito con Legge 6 giugno 2016, n. 106 (Codice del Terzo Settore) e della normativa vigente in materia.